



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 53 del 12/07/2023

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO POSTO IN LOCALITA' MONTANARA VIA ROMA A SEGUITO DI INCENDIO

Premesso che dai Vigili del Fuoco è pervenuta nota registrata al Protocollo N.0020984/2023 del 11/07/2023 con la quale veniva segnalato l'intervento condotto presso Via Roma in Montanara presso una cascina agricola.

Dato atto che con medesima comunicazione veniva riferito che

- l'incendio ha interessato un fabbricato, una vecchia stalla, costituita da un corpo centrale e due occhi laterali in muratura con il tetto in legno e coppi e quello che era stivato al suo interno, fieno e attrezzature agricole;
- il personale dei VVFF ha provveduto all'estinzione dell'incendio, inoltre veniva fatto un verbale di diffida all'accesso per il danneggiamento subito dalla struttura;
- non risultavano danni alle persone;

Rilevato che il fabbricato oggetto di incendio risulta essere posto nel foglio 13, mappale 92 e da visura condotta al SISTER risulta essere di proprietà dell'AZIENDA AGRICOLA FONDO CASCINA DI BIFFI FAUSTA E C. SAS con sede in Curtatone, Via Roma 32;

Dato atto che al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata

- Il fabbricato come sopra identificato è e va dichiarato inagibile, in base agli esiti degli accertamenti condotti dai Vigili del Fuoco in esito dei danni causati dall'incendio e delle attività di spegnimento, con particolare riguardo alla stabilità delle strutture danneggiate;
- va interdetto l'accesso all'immobile ed alle aree frontistanti per una distanza adeguata.

Accertato quindi che, a tutela della privata e della pubblica incolumità,

- l'intero immobile di cui trattasi, deve essere dichiarato inagibile;
- la proprietà o suo delegato dovrà provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, avvisando altri soggetti eventualmente interessati, a mantenere inaccessibile il fabbricato e circoscritta l'area interessata ed aree antistanti, opportunamente delimitate,
- la proprietà o suo delegato dovrà provvedere all'apposizione di cartelli di pericolo ben visibili all'esterno degli ingressi del fabbricato, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato per le attività di ricognizione e perizia e per le opere di immediata messa in sicurezza dello stesso edificio;
- la proprietà o suo delegato dovrà provvedere alle opere di messa in sicurezza temporanea affinché il fabbricato possa essere accessibile in sicurezza per le attività di ricognizione e perizia funzionali alla eventuale successiva rimessa in pristino;
- la proprietà o suo delegato per ripristinare l'agibilità del fabbricato dovrà eseguire le opere di rimessa in pristino tramite tecnico e ditta abilitati, presentando poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile.

Dato atto che il presente provvedimento viene redatto in via d'urgenza, sulla base delle indicazioni speditive dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco per lo spegnimento dell'incendio e delle informazioni acquisite, con riserva di ulteriori atti ed adempimenti.

Dato atto che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse alla natura del presente atto, non consentono l'adempimento di ulteriori comunicazioni ex art. 7 L. 241/1990.

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

1. Di rispettare e far rispettare ad eventuali altri interessati la presente ordinanza.
2. Il fabbricato descritto nelle premesse e sito in Via Roma 32, località Montanara, identificato catastalmente al C.F. Fg. 13 map. 92, è inagibile ed è interdetto l'accesso a persone non autorizzate, fino all'avvenuta completa ed accertata messa in sicurezza.
3. La proprietà o suo delegato dovrà provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, avvisando altri soggetti eventualmente interessati, a mantenere inaccessibile il fabbricato e circoscritta l'area interessata ed aree antistanti, opportunamente delimitate.
4. La proprietà o suo delegato dovrà provvedere all'apposizione di cartelli di pericolo ben visibili all'esterno degli ingressi del fabbricato, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato per le attività di ricognizione e perizia e per le opere di immediata messa in sicurezza dello stesso edificio.
5. La proprietà o suo delegato dovrà provvedere alle opere di messa in sicurezza temporanea affinché il fabbricato possa essere accessibile in sicurezza per le attività di ricognizione e perizia funzionali alla eventuale successiva rimessa in pristino.
6. La proprietà o suo delegato per ripristinare l'agibilità del fabbricato dovrà eseguire le opere di rimessa in pristino tramite tecnico e ditta abilitati, presentando poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile.
7. E' fatto divieto di utilizzare l'immobile, i locali e le aree individuati ai sensi della presente ordinanza fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e formale comunicazione in ordine all'accertata eliminazione della situazione di potenziale pericolo con ripristino dell'agibilità.

DISPONE

l'invio di una copia della presente

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova,
- al Comando Provinciale dei VV.FF. competente,
- al Dipartimento Medico della competente ASL di Mantova,
- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza stessa.

AVVERTE

che:

- in mancanza di adempimento di quanto suesposto l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio addebitando alla proprietà le spese sostenute;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);
- la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.

Curtatone, 12/07/2023

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)